



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Simona Delle Site Presidente

dott.ssa Francesca Iaquina Giudice rel.

dott.ssa Veronica Zanin Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da **MASCARO VINCENZO** (C.F. MSCVCN77C03F952W), nato a Novara (NO), il 03.03.1977, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Barbara Attardi, con Studio in via Castelfidardo 1 bis, 21052 Busto Arsizio (VA) e con domicilio digitale corrispondente alla PEC barbara.attardi@busto.pecavvocati.it, come da procura in atti

DEBITORE

visto il ricorso, con il quale il VINCENZO MASCARO ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore VINCENZO MASCARO (C.F. MSCVCN77C03F952W), nato a Novara (NO), il 03.03.1977, residente in Galliate (NO), via Sforza n. 12

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Francesca Iaquinta;

NOMINA

liquidatore l'OCC, dott. Andrea Ballarè;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina

al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

manda

al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio della sezione civile il 15.12.2022.

Il Presidente

dott. Simona Delle Site

Il Giudice rel.

dott. Francesca Iaquina